

ALLEGATO A: DISPOSIZIONI OPERATIVE PER L'UTILIZZO DI RICHIAMI VIVI APPARTENENTI AGLI ORDINI DEGLI ANSERIFORMI E DEI CARADRIFORMI IN VENETO NELLA STAGIONE VENATORIA 2026/2027**DEFINIZIONI**

Ai fini delle seguenti disposizioni si intende per “richiami” i volatili utilizzati come richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi nell'esercizio dell'attività venatoria da appostamento.

Tipologie di detenzione di richiami:

- a) Richiami detenuti da cacciatori a titolo individuale per l'utilizzo nell'attività venatoria da appostamento in territorio a caccia programmata (ATC, Comprensori alpini, Ambiti lagunari), trasportati solitamente dal sito di allevamento all'appostamento nelle giornate di caccia, a cura del detentore;
- b) Richiami detenuti da concessionari di AFV (Aziende Faunistico Venatorie) per l'utilizzo da parte del concessionario stesso e degli ospiti nella caccia da appostamento nella medesima AFV; i richiami sono mantenuti stabilmente all'interno dell'AFV, sia durante la stagione venatoria sia successivamente;
- c) Richiami detenuti da titolari di appostamento in territorio a caccia programmata per l'utilizzo nell'attività venatoria da parte dei fruitori del medesimo appostamento; tali richiami sono solitamente detenuti in prossimità dell'appostamento per l'intera stagione venatoria.

Appostamenti: appostamenti per l'attività venatoria con richiami.

DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DEI RICHIAMI**a) Richiami trasportati giornalmente dal sito di detenzione all'appostamento per l'utilizzo nell'attività venatoria**

I richiami sono utilizzati dal detentore nell'ATC di residenza, dove si trova anche il sito di detenzione (allevamento), o in altro ATC dove il cacciatore detentore risulta iscritto, riportato nel documento di autorizzazione all'utilizzo dei richiami.

La scheda autorizzativa e il documento di tracciabilità devono essere tenuti dal cacciatore detentore dei richiami, assieme al tesserino venatorio, ed esibiti alla vigilanza venatoria e alle Autorità sanitarie in caso di controllo.

b) Richiami utilizzati per la caccia da appostamento in Azienda faunistico-venatoria, mantenuti stabilmente all'interno dell'AFV medesima

I richiami sono utilizzati per l'attività venatoria da appostamento dal detentore e dagli ospiti dell'AFV, all'interno dell'AFV stessa.

La scheda autorizzativa e il documento di tracciabilità devono essere conservati e aggiornati a cura del detentore o di suo delegato, tenuti assieme al registro dell'AFV ed esibiti alla vigilanza venatoria e alle Autorità sanitarie in caso di controllo.

c) Richiami utilizzati nella caccia da appostamento in territorio a caccia programmata, mantenuti in prossimità dell'appostamento per l'intera stagione venatoria

I richiami sono tenuti nel corso della stagione venatoria in recinti idonei localizzati in prossimità utile all'appostamento, e riportati al sito di detenzione (allevamento) solo al termine della stagione venatoria.

In questi casi la tracciabilità riguarda il solo spostamento stagionale dei richiami dal sito di detenzione all'appostamento ad inizio stagione venatoria, e ritorno al sito di allevamento al termine della stagione.



Il detentore dei richiami è tenuto all'aggiornamento del documento di tracciabilità per quanto riguarda la mortalità/perdita dei richiami, sia durante il periodo di caccia che successivamente.

La scheda autorizzativa e il documento di tracciabilità devono essere disponibili nei pressi dell'appostamento ogni qual volta lo stesso è utilizzato ed essere esibiti in caso di controllo da parte della vigilanza venatoria o delle Autorità sanitarie.

Ulteriori indicazioni sulle condizioni di utilizzo generali:

1a - Utilizzo dei richiami in ambito regionale diverso da quello di iscrizione

Tale utilizzo è ammesso per singole giornate di caccia previa indicazione, nell'apposito documento di tracciabilità allegato all'autorizzazione (di cui al fac-simile in Allegato B), della data di utilizzo, del numero identificativo degli animali utilizzati e del luogo di utilizzo (Provincia e ATC/CA/AFV). Al termine della giornata di caccia, i richiami devono essere riportati nel luogo di detenzione abituale indicato nel documento di registrazione.

1b – Cessione in comodato temporaneo dei richiami ad altro cacciatore

E' vietata la cessione in comodato temporaneo dei richiami ad altro cacciatore, ad eccezione dei richiami detenuti nel medesimo codice aziendale.

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Anagrafica

Ogni singolo detentore di richiami vivi deve essere registrato ai sensi del D.Lgs. 134/2022, con le modalità previste dal Manuale Operativo per la gestione del sistema identificazione e registrazione di cui al DM 7/03/23 e s.m. e i. e inserito in BDN.

Tutti i soggetti utilizzati come richiami vivi devono essere identificati univocamente con apposito identificativo inamovibile, rilasciato dall'Ufficio Territoriale dell'U.O. Coordinamento Gestione ittica e faunistico-venatoria territorialmente competente (di seguito "Ufficio Territoriale"), riportante la sigla della provincia di appartenenza del detentore seguita da un numero progressivo.

Ai fini dell'autorizzazione all'utilizzo di richiami vivi per l'esercizio dell'attività venatoria in Veneto nella stagione 2025/2026, ciascun detentore è tenuto a presentare istanza all'Ufficio Territoriale competente.

Nelle more del perfezionamento, da parte del Centro nazionale Servizi di Teramo referente per la funzionalità della BDN, dell'abilitazione degli operatori dei suddetti Uffici Territoriali a tutte le funzioni della BDN avicola (abilitazione ad oggi non ancora attiva), e in considerazione del fatto che attualmente la BDN non consente di informatizzare, per i richiami vivi, tutte le informazioni necessarie ai fini di un piano di monitoraggio per IA sul territorio regionale, si applicano le seguenti disposizioni:

- Registrazione di nuovi detentori di richiami e dei relativi richiami: utilizzando il modulo "NUOVA REGISTRAZIONE" di cui all'Allegato B, l'Ufficio Territoriale provvede alla registrazione provvisoria (assegnazione di un numero d'ordine) delle richieste cartacee ai fini di nuova registrazione e alla trascrizione, sullo stesso modulo, dei numeri degli anelli consegnati per i richiami. Al richiedente viene rilasciata copia dello stesso modulo, riportante il numero di registrazione e i numeri degli anelli, datata e vidimata dall'Ufficio, quale documento attestante l'avvenuta registrazione dei richiami e l'autorizzazione all'utilizzo degli stessi per l'attività venatoria nella stagione 2026/2027 alle condizioni e limitazioni specificate nel presente provvedimento;
- Aggiornamento della situazione anagrafica dei detentori già registrati (registrazione/ inanellamento di nuovi richiami): questa funzione può essere già svolta in BDN con l'attuale livello di abilitazione, utilizzando le credenziali fornite dall'IZS di Teramo. L'Ufficio Territoriale provvede quindi ad effettuare



le modifiche in BDN sulla base delle richieste pervenute utilizzando il modulo “DETENTORE GIA’ REGISTRATO” di cui all’Allegato B. Ai fini di ricevuta, qualora fosse confermata l’impossibilità di stampare l’output dalla BDN, viene rilasciata al richiedente la copia dello stesso modulo di richiesta, riportante (come sopra) il numero di registrazione e i numeri degli anelli, datata e vidimata dall’Ufficio, quale documento attestante l’avvenuta registrazione dei richiami e l’autorizzazione all’utilizzo degli stessi per l’attività venatoria nella stagione 2026/2027 alle condizioni e limitazioni specificate nel presente provvedimento.

I dati relativi a tutti i detentori registrati per la stagione venatoria 2026/2027 e ai relativi richiami, una volta completate le attività di ricezione delle istanze e rilascio degli anelli inamovibili, saranno comunicati dagli Uffici Territoriali alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria e all’IZS delle Venezie ai fini dell’attivazione dei controlli sanitari previsti.

In caso di morte o smarrimento di uno o più richiami, il detentore deve darne tempestiva comunicazione all’Ufficio Territoriale competente e provvedere all’aggiornamento della scheda autorizzativa e del documento di tracciabilità.

In caso di morte di uno o più richiami, il detentore è tenuto a darne altresì immediata comunicazione all’Azienda ULSS territorialmente competente e a consegnare alla stessa la/le carcassa/e, per il loro successivo conferimento, da parte dell’Az.ULSS stessa, all’IZS delle Venezie.

Nel corso della stagione venatoria non è consentita la registrazione per l’utilizzo ai fini venatori di nuovi richiami oltre a quelli dichiarati in sede di istanza di registrazione, fatta salva la sostituzione con nuovi richiami (e relativi nuovi anelli) di richiami deceduti che vengano consegnati, interi e muniti di anello di riconoscimento, all’Az.ULSS competente, che ne dà comunicazione all’Ufficio Territoriale.

È consentito il passaggio di proprietà di richiami vivi all’interno dello stesso codice aziendale.

2. Tracciabilità e rintracciabilità

Il principio generale di precauzione si basa sul presupposto che ogni spostamento dei richiami dal normale luogo di detenzione all’ambiente naturale rappresenta un potenziale rischio di infezione del richiamo stesso e, attraverso questo, di altri avicoli domestici allevati.

Pertanto, per prevenire l’introduzione e la diffusione della malattia, deve essere garantita la tracciabilità e la rintracciabilità dei volatili identificati e utilizzati come richiami vivi.

I cacciatori detentori di richiami devono possedere un apposito documento che attesta la condizione sanitaria dei soggetti detenuti, dove ne vengono registrate le movimentazioni, la morte e lo smarrimento. I dati devono essere aggiornati tempestivamente, a cura del detentore, sulla scheda autorizzativa e relativo documento di tracciabilità (come da modello riportato nell’Allegato B) e comunicati all’Ufficio territoriale competente.

Per l’esercizio venatorio con richiami non conforme alle disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano le sanzioni di cui all’art. 31, c. 1 lettera h) della Legge 157/1992, fatti salvi gli eventuali rilievi, anche di natura penale, concernenti il mancato rispetto di disposizioni impartite da pubblica autorità in materia di Sanità pubblica.

3. Norme di biosicurezza

Il detentore dei richiami vivi non può possedere (e avere contatti) con uccelli domestici, anche ad uso familiare.

Devono inoltre essere adottate pratiche che escludano il contatto diretto o indiretto tra i richiami utilizzati per la caccia agli acquatici e altro pollame durante il trasporto.

I capi devono essere trasportati all’interno degli automezzi in contenitori chiusi e lavabili (es. trasportini in plastica per gatti), riducendo al minimo il tragitto e la durata del viaggio e evitando qualsiasi contatto con pollame o altro tipo di volatile detenuto in cattività. I tragitti a cui obbligatoriamente attenersi dal luogo di



detenzione al luogo di utilizzo, e ritorno, potranno essere preventivamente stabiliti dall'Autorità sanitaria competente.

I reflui e l'acqua del recinto in cui sono custoditi i richiami non devono in nessun modo venire in contatto con altri allevamenti di pollame o altri uccelli in cattività.

Il detentore è tenuto a garantire l'attuazione di misure di igiene riguardanti sia il suo vestiario sia il materiale e le attrezzature utilizzate per la pratica venatoria e impedire che vengano a contatto con pollame domestico.

Si richiamano inoltre le seguenti indicazioni comportamentali, suggerite a scopo cautelativo al fine di diminuire, per quanto possibile in condizioni di campo, i rischi sanitari per i detentori dei richiami vivi, da considerarsi potenziali portatori di virus zoonotici:

- Evitare di compiere operazioni che facilitino il contatto di materiale fecale con le mucose (ad es. strofinarsi gli occhi con le mani sporche) o di inalare polveri che originano da feci essiccate (ad es. pulendo i ricoveri degli uccelli);
- Per tutto il periodo di utilizzo dei richiami, si suggerisce di indossare sempre mascherina (FFP2 o FFP3) e guanti monouso durante la pulizia dei ricoveri o l'accudimento degli animali, e comunque in ogni luogo in cui si concentrano gli animali;
- Lavarsi accuratamente le mani dopo aver manipolato gli animali o prima di mangiare;
- Lavare ad alta temperatura (60°C per almeno 30 minuti) indumenti ed attrezzature utilizzate per l'attività venatoria e/o per la gestione dei richiami;
- Non introdurre in casa o in aree frequentate da specie sensibili (volatili in particolare) indumenti, scarpe, stivali o attrezzature (sacchetti, gabbie, ecc.) utilizzate durante l'attività venatoria e/o per la gestione dei richiami prima di averli lavati;
- Evitare che parti crude di volatili selvatici abbattuti (visceri ad es.) vengano consumate da carnivori domestici o selvatici;
- Eliminare guanti e altro materiale monouso in appositi sacchi di plastica;
- Avvisare prontamente l'Az. ULSS in caso di comparsa di sintomi clinici o mortalità in uno o più volatili da richiamo. Riporre con adeguati Dispositivi di protezione individuale (DPI) le carcasse degli animali deceduti in un doppio sacco di plastica resistente ben chiuso e attendere l'arrivo del veterinario dell'Az. ULSS per l'invio presso il laboratorio diagnostico.

4. Ulteriori disposizioni

Per la stagione venatoria 2026/2027 vigono in ogni caso in tutto il territorio regionale del Veneto:

- Il divieto di spostamento di richiami dal sito di detenzione per l'esercizio dell'attività venatoria fuori Regione;
- Il divieto di introduzione di richiami da fuori Regione per l'esercizio dell'attività venatoria in Veneto;
- Per ogni ulteriore aspetto relativo ai richiami, non concernente il loro utilizzo per l'esercizio venatorio (movimentazione, compravendita, ecc.), il detentore di richiami vivi è tenuto al rispetto della normativa vigente per gli allevatori delle stesse categorie di volatili, in particolare il DM 30/05/2023;
- Il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo dei richiami è condizionato al consenso da parte del detentore richiedente:
 - All'effettuazione dei controlli previsti dal piano di sorveglianza attiva per IA negli uccelli acquatici migratori cacciati e nei volatili da richiamo in ottemperanza ai dispositivi nazionali vigenti, predisposto dalla competente Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
 - Alla segnalazione immediata all'Az.ULSS territorialmente competente di tutti i casi sospetti di malattia (con particolare riferimento alle forme nervose) e degli episodi di mortalità nei richiami o in volatili selvatici presenti nelle aree frequentate per lo



svolgimento dell'attività venatoria. I richiami deceduti dovranno essere conferiti all'IZS delle Venezie per il tramite dell'Az.ULSS competente per territorio;

- All'impegno a segnalare al proprio medico e, tramite questo, ai Servizi di Igiene Pubblica, eventuali sintomi sospetti di infezione con virus dell'influenza aviaria, come congiuntivite e sindromi simil-influenzali, per gli approfondimenti del caso.



c2bf5aee

